

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1542)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 28 aprile 1961 (V. Stampato n. 2930)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 5 MAGGIO 1961

**Sostituzione dell'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277**

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

L'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, è sostituito con il seguente:

« La tassa deve essere pagata dal fabbricante nei modi e nei termini stabiliti nel regolamento.

Devono essere presentate alla bollazione le sole carte destinate a ricevere l'impressione del bollo.

I fabbricanti hanno l'obbligo di separare giornalmente le carte stesse dai mazzi prodotti e tagliati e di custodirle nella fabbrica in locale separato da quello nel quale sono conservate le altre carte.

In caso di violazione delle norme di cui al presente articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 22 ».